

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **20/1990** (ECLI:IT:COST:1990:20)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **29/11/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **23/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14890 14891**

Atti decisi:

N. 20

ORDINANZA 18-23 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione all'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988, e all'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione relativa al rilascio di un immobile, il Pretore di Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonché assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 aprile 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in regime di separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

che il giudice a quo individua quali termini di comparazione l'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - che tale opponibilità consente invece in caso di scioglimento del matrimonio, nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 - come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo il quale è assicurata la successione nella locazione anche a "persone non legate da vincoli legali" al conduttore;

che risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore, sia la disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso di specie, sia la violazione della regola costituzionale volta a garantire la tutela della prole;

che, infine, il giudice rimettente rileva come non possa condividersi l'orientamento giurisprudenziale che collega l'opponibilità del vincolo di assegnazione esclusivamente alla presenza di un rapporto locatizio e come, più in generale, appaia incongruo subordinare in ogni caso l'opponibilità stessa alla trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di pubblicità a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione;

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la recente sentenza n. 454 del 1989, proprio nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti sostanzialmente diversi o profili ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice a quo circa la trascrizione, appare chiaro, dalla motivazione della sentenza citata, come l'onere di trascrivere il provvedimento d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art. 1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovennale, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.